



ALLEGATO "A" Repertorio N. 46814

Raccolta N. 17698

STATUTO della "ASSOCIAZIONE CULTURALE TREEART"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi delle norme del codice civile, è costituita l'Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE TREEART" (in breve "Associazione TREEART").

L'Associazione ha sede legale in BUTTRIO (Ud), alla via Elio Morpurgo n.6.

Essa opera sia nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sia in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

L'Associazione persegue lo scopo:

- di promuovere lo sviluppo della cultura individuale e collettiva e la sensibilità sulle tematiche ambientali e sulla salvaguardia della natura;
- di promuovere i risultati della ricerca scientifica su temi legati all'ecologia e alla sostenibilità ambientale, all'eco-sostenibilità con particolare riguardo al ruolo del patrimonio arboreo e alla sua tutela;
- di rendere i cittadini partecipi nel processo decisionale relativo alla gestione del patrimonio arboreo;
- di fornire alle amministrazioni pubbliche opportunità di confronto con i cittadini, i tecnici e i professionisti al fine di far convergere interessi, opportunità e azioni verso un obiettivo comune per quanto riguarda la gestione virtuosa degli alberi e le tematiche ad essi connesse;
- di fornire alle amministrazioni pubbliche opportunità di confronto con altri enti allo scopo di favorire la contaminazione di idee, lo scambio di conoscenze relative alle buone pratiche adottate e, più in generale, il progressivo miglioramento del patrimonio arboreo pubblico e privato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Per il perseguimento dei propri scopi, provvede direttamente alla gestione dei beni ad essa affidati e può altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie.

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare manifestazioni e festival che riuniscano eventi scientifici coerenti con gli scopi dell'associazione ed eventi culturali e artistici;
- promuovere, organizzare e realizzare eventi formativi, performativi e di divulgazione per le scuole del territorio e per tutta la popolazione;
- stipulare convenzioni e collaborazioni con organismi e istituzioni regionali, italiane ed estere;
- produrre materiale e pubblicazioni individuando le forme più idonee per la loro diffusione anche mediante strumenti multimediali;
- sviluppare ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con gli scopi istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, oltre ai fondatori "Comune di BUTTRIO" ed "E.R.T.", le imprese, le associazioni e gli enti tecnico / scientifici con adeguata esperienza e conoscenza in materia di tutela dell'ambiente con particolare attenzione alla conoscenza, cura e tutela del patrimonio arboreo, con adeguata esperienza nella organizzazione e gestione di eventi culturali e/o spettacoli.

I soggetti giuridici sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentante ovvero da altro soggetto a ciò delegato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, gli interessati presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, se presenti, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera, ai sensi del successivo articolo 16, la ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione cui farà seguito l'iscrizione nel libro degli associati.

In caso di rigetto, un'ulteriore domanda ripresentata dal medesimo richiedente non verrà accolta.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della

loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal successivo articolo 13.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il nome nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

(i) recesso volontario.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;

(ii) mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data stabilita dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del precedente articolo 6.

(iii) esclusione.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- il venir meno di uno o più requisiti necessari per la qualifica di associato.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quo-

te associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai rappresentanti dei soggetti indicati al precedente articolo 5 in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

È ammessa una sola delega per associato.

La delega può essere conferita solo ai soci legittimati a esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a)- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b)- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere "a)" e "b)" il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente del Consiglio direttivo non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente del consiglio direttivo o da colui

che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- determinare il numero e nominare i componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 14;
- revocare i componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 18;
- nominare l'organo di controllo, determinandone il compenso ovvero revocarlo;
- approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale, ove predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (tra cui, obbligatoriamente, i fondatori "Comu-

ne di BUTTRIO" ed "E.R.T.") e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (tra cui, obbligatoriamente, i fondatori "Comune di BUTTRIO" ed "E.R.T.").

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nell'apposito libro, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nell'apposito libro possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto salvo diversa decisione unanimemente assunta da parte dell'assemblea stessa.

Art.14 - Il Consiglio direttivo: composizione, durata in carica, gratuità della carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina da parte dell'assemblea.

Per la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo si applica, tra i fondatori "Comune di BUTTRIO" ed "E.R.T.", il principio dell'alternanza ad ogni rinnovo del consiglio direttivo dell'Associazione.

In sede di prima applicazione dello Statuto, il "Comune di BUTTRIO" ha diritto di designare un consigliere con funzione di Presidente del Consiglio direttivo mentre l'E.R.T. designa un consigliere con funzione di Vicepresidente.

Alla scadenza del consiglio direttivo, si applicherà in automatico la clausola dell'alternanza e, pertanto, l'E.R.T. avrà diritto di designare un consigliere con funzione di Presidente del Consiglio Direttivo mentre il "Comune di BUTTRIO" avrà diritto di designare un consigliere con funzione di Vicepresidente.

I restanti membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Possono essere nominati consiglieri anche soggetti non individuati tra gli associati; tuttavia, la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta fra gli associati.

La composizione del Consiglio Direttivo deve assicurare adeguata rap-

presentanza di genere.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica stessa ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

La carica di Consigliere è ricoperta a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In caso di composizione a cinque membri del Consiglio Direttivo dovrà essere assicurata ai fondatori "Comune di BUTTRIO" ed E.R.T. la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dello stesso ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, motivata, il Consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dello stesso o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto salvo diversa decisione unanimemente assunta da parte del Consiglio stesso.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- nominare il Comitato scientifico, individuando i suoi componenti tra specialisti del settore ambientale, agronomico e forestale, definendo con apposito regolamento gli obiettivi, i compiti e le eventuali deleghe. –
- predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché altri eventuali regolamenti interni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie alla attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto all'Assemblea.

Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dello stesso.

Art.17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo: poteri e durata in carica

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al "Comune di BUTTRIO" e per conoscenza al Consiglio Direttivo, ovvero per revoca così come disposto dal successivo articolo 18.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- stipulare ogni accordo e convenzione con enti pubblici che si rendano necessari per la gestione dell'Associazione;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente del consiglio direttivo è ricoperta a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dello incarico.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca motivata da parte dell'Assemblea ordinaria per quanto ai consiglieri eletti;
- revoca da parte del "Comune di BUTTRIO" per quanto al consigliere designato dalla stessa;
- revoca da parte di E.R.T. per quanto al consigliere designato dallo stesso;
- sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 14;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal precedente articolo 8.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico il componente indicato dal "Comune di BUTTRIO", quest'ultimo entro 60 (sessanta) giorni dovrà comunicare il nuovo componente nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 14.

Nel caso in cui cessi dall'incarico il componente indicato dall'E.R.T., quest'ultimo entro 60 (sessanta) giorni dovrà comunicare il nuovo componente nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 14.

La revoca dei componenti indicati dai fondatori "Comune di BUTTRIO" e "E.R.T." può essere disposta in ogni tempo senza necessità di motivazione e anche in assenza di giusta causa.

In caso di revoca disposta in assenza di giusta causa, nulla è dovuto al consigliere revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno. — Se viene a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - Organo di controllo

Se deliberato dall'Assemblea dei Soci, l'organo di controllo sarà svolto

da un revisore dei conti monocratico scelto tra le persone iscritte al ruolo dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei conti rimane in carica tre esercizi e può essere confermato per una sola volta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore decada dallo incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore può essere anticipatamente revocato dall'Assemblea per gravi e comprovati motivi.

Il Revisore, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.20 - Competenze

Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dell'articolo 2403 del codice civile.

Esso Interviene alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio direttivo.

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, fino al riconoscimento della personalità giuridica.

Dopo l'eventuale riconoscimento delle obbligazioni contratte risponde l'associazione col suo patrimonio.

I Consiglieri, il Revisore dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV- I libri sociali

Art.22 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Titolo V - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- proventi delle attività istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali.

Art.25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del relativo bilancio, il quale dovrà essere approvato dalla Assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o non oltre il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria ai sensi del precedente articolo 12.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, ad associazione con finalità e scopi analoghi, nominando il liquidatore che potrà essere un Amministratore uscente.

Titolo VII - Disposizioni finali

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

f.to Eliano Bassi

f.to Pitton Fabrizio

f.to Vincenzo Cirotta Notaio (L.s.)